

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 11 MARZO 2008

N. 39



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di Organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 20 dicembre 2007, n. 550

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Oleopuglia Soc. Coop. Agricola” con sede legale in Brindisi.

Pag. 5981

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 20 dicembre 2007, n. 551

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Associazione Provinciale fra Produttori di Olive Acli Terra Soc. Coop. Agricola a r.l.” con sede legale in Brindisi.

Pag. 5984

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 568

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Aproli Bari Soc. Coop. Agricola” con sede legale in Bari.

Pag. 5987

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 569

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento O.P. “Olivicoltori Acli Terra – Società Cooperativa” con sede legale in Foggia.

Pag. 5990

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 570

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Aprol Foggia Soc. Coop. Agricola p.a.” con sede legale in Foggia.

Pag. 5993

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 571

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Associazione Produttori Olivicoli Bari Soc. Coop. Agricola” (APOL) con sede legale in Bari.

Pag. 5996

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 572

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Assoproli Bari Soc. Coop. Agricola” con sede legale in Bari.

Pag. 5999

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 573

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Aprol Lecce Soc. Coop. Agricola p.a.” con sede legale in Lecce.

Pag. 6002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 574

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Consorzio salentino Società Agricola Cooperativa” in sigla “CO.SAL. Soc Agricola Coop. A r.l.” con sede legale in Lecce.

Pag. 6006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 575

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “OP Oro di Puglia - Soc. Coop. Agricola a r.l.” con sede legale in Casarano (Le).

Pag. 6009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 576

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “OP Alpas Soc. Coop. Agricola ” con sede legale in Lecce.

Pag. 6012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 577

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento O.P. "Associazione Interregionale Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agricola " (ASS.I.PR.OL.) con sede legale in Avetrana (Ta).

Pag. 6015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 27 dicembre 2007, n. 578

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Associazione Jonica Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agricola " (AJPROL) con sede legale in Taranto.

Pag. 6018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 27 dicembre 2007, n. 580

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "OP Squinzanese Soc. Coop. Agricola a r.l. " con sede legale in Squinzano (Le).

Pag. 6021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 28 dicembre 2007, n. 581

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Oleificio Cooperativo Goccia di Sole di Molfetta s.r.l." Società Cooperativa Agricola con sede legale in Molfetta (Ba).

Pag. 6024

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 20 dicembre 2007, n. 550

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Oleopuglia Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Brindisi.

L'anno 2007 il giorno 20 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante

"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

- VISTA la Legge n. 674 del 20 ottobre 1978 recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, acquisita in data 30/11/2007, agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi - Assessorato alle Risorse Agroalimentari al prot. n° 3700 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "OPEOPUGLIA Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Brindisi intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

- VISTO l'atto redatto in data 07/03/2007, per notaio dott. Benedetto Petrachi (repertorio n° 68.463) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 13/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "OLEOPUGLIA Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Brindisi - Via Filomeno Consiglio, n. 4
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "OLEOPUGLIA Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Brindisi Via Filomeno Consiglio, n. 4.
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 7 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 31/5/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposi-

te "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;

- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "OLEOPUGLIA Soc. Coop. Agricola" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno

rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ALIMENTAZIONE**

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "OLEOPUGLIA Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Brindisi Via Filomeno Consiglio, n. 4.
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 7 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il

31/5/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;

- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "OLEOPUGLIA Soc. Coop. Agricola" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del set-

tore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 20 dicembre 2007, n. 551

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Associazione Provinciale fra Produttori di Olive Acli Terra Soc. Coop. Agricola a r.l." con sede legale in Brindisi.

L'anno 2007 il giorno 20 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recan-

te disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";
- VISTA la Legge n. 674 del 20 ottobre 1978 recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, acquisita in data 21/9/2007, agli atti dell'Assessorato alle Risorse

Agroalimentari al prot. n° 28/018081 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l. con sede legale in Brindisi intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

- VISTO l'atto redatto in data 27/12/2005, per notaio dott.ssa Giovanna Morea (repertorio n° 67555) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 13/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l." con sede legale in Brindisi - Corso Umberto n° 122;
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l. con sede legale in Brindisi Corso Umberto n° 122;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici

nel bilancio regionale;

- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 6 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 31/5/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA

L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola

a r.l. con sede legale in Brindisi Corso Umberto n° 122;

- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 6 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 31/5/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e

del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 568

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Aproli Bari Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Bari.

L'anno 2007 il giorno 20 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed

Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";
- VISTA la Legge n. 674 del 20 ottobre 1978 recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza

delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- VISTA la domanda, acquisita in data 21/9/2007, agli atti dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari al prot. n° 28/018081 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l. con sede legale in Brindisi intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 27/12/2005, per notaio dott.ssa Giovanna Morea (repertorio n° 67555) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 13/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l.” con sede legale in Brindisi - Corso Umberto n° 122;
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti

stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l. con sede legale in Brindisi Corso Umberto n° 122;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 6 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 31/5/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI

TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l.” alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del

28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa.

- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell’Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l’Organizzazione di Produttori “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l. con sede legale in Brindisi Corso Umberto n° 122;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 6 dell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 31/5/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all’Ufficio Provinciale

Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FRA PRODUTTORI DI OLIVE ACLI TERRA Soc. Coop. Agricola a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 569

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento O.P. "Olivicoltori Acli Terra - Società Cooperativa" con sede legale in Foggia.

L'anno 2007 il giorno 21 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
 - VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
 - VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
 - VISTA la domanda, acquisita in data 21/9/2007, agli atti dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione - Assessorato alle Risorse Agroalimentari al prot. n° 28/018082 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “OLIVICOLTORI ACLI TERRA Società Cooperativa” con sede legale in Foggia intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
 - VISTO l'atto redatto in data 16/12/2005, per notaio dott. Michele Augelli (repertorio n° 79.289) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
 - VISTA la relazione in data 21/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori “OLIVICOLTORI ACLI TERRA Società Cooperativa” con sede legale in Foggia - Via Genoveffa de Troia, n. 31;
 - CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;
- Per quanto sopra riportato e di propria competenza
- PROPONE*
- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori “OLIVICOLTORI ACLI TERRA Società Cooperativa” con sede legale in Foggia Via Genoveffa de Troia, n. 31.
 - Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
 - Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 8 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
 - Di prescrivere: entro la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
 - Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia ed alla C.C.I.A.A. di Foggia;
 - Di fare obbligo alla Organizzazione dei

Produttori "OLIVICOLTORI ACLI TERRA Società Cooperativa" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del

28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "OLIVICOLTORI ACLI TERRA Società Cooperativa" con sede legale in Foggia Via Genoveffa de Troia, n. 31.
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 8 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: entro la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia ed alla C.C.I.A.A. di Foggia;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "OLIVICOLTORI ACLI TERRA Società Cooperativa" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 570

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Aprol Foggia Soc. Coop. Agricola p.a." con sede legale in Foggia.

L'anno 2007 il giorno 21 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
 - VISTO il Decreto del Presidente Giunta Regionale n° 159 del 22/3/1988 di riconoscimento dell'Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Foggia (APROL Foggia) ai sensi della L.R. n° 7/1982;
 - VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
 - VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
 - VISTA la domanda, acquisita in data 10/12/2007, agli atti dell'Ufficio Alimentazione e Associazionismo - Assessorato alle Risorse Agroalimentari al prot. n° 28/023911 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "APROL Foggia Soc. Coop. Agricola p.a." con sede legale in Foggia intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
 - VISTO l'atto redatto in data 28/12/2005, per notaio dott. Nicola Specchio (repertorio n° 150.000) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
 - VISTA la relazione in data 21/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "APROL Foggia Soc. Coop. Agricola p.a." con sede legale in Foggia - Via di San Giuliano, n. 4 - Villaggio Artigiani.
 - CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;
- Per quanto sopra riportato e di propria competenza
- PROPONE*
- Di revocare il riconoscimento concesso con D.P.G.R. n° 159 del 22/3/1988 ai sensi della L. R. n° 7/1982;
 - Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "APROL Foggia Soc. Coop. Agricola p.a" con sede legale in Foggia Via di San Giuliano, 4- Villaggio Artigiani.
 - Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
 - Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 9 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
 - Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non

appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;

- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia ed alla C.C.I.A.A. di Foggia;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "APROL Foggia Soc. Coop. Agricola p.a" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazio-

nale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di revocare il riconoscimento concesso con D.P.G.R. n° 159 del 22/3/1988 ai sensi della L. R. n° 7/1982;
- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "APROL Foggia Soc. Coop. Agricola p.a" con sede legale in Foggia Via di San Giuliano, 4-Villaggio Artigiani.
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 9 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autentiche attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all’Ufficio Provinciale Alimentazione di Foggia ed alla C.C.I.A.A. di Foggia;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori “APROL Foggia Soc. Coop. Agricola p.a” alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
- Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali

uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l’altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all’Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all’Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

- Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 571

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Associazione Produttori Olivicoli Bari Soc. Coop. Agricola” (APOL) con sede legale in Bari.

L’anno 2007 il giorno 21 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell’Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell’istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l’orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.” in parti-

colare gli artt. 2, 3 e 4;

- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, acquisita in data 14/12/2007, agli atti dell'Ufficio Provinciale

Alimentazione di Bari - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in pari data al prot. n° 3053 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI Bari Soc. Coop. Agricola" (APOL) con sede legale in Bari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

- VISTO l'atto redatto in data 30/12/2005, per notaio dott. Roberto Berardi (repertorio n° 24.677) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 18/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "APOL" con sede legale in Bari - Via Bottalico, n. 11;
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "APOL" con sede legale in Bari Via Bottalico, n 11;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 12 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in

base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla C.C.I.A.A. di Bari;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori “APOL” alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico

del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

- I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori “APOL” con sede legale in Bari Via Bottalico, n 11;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di

- Produttori al n° 12 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autentiche attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
 - Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla C.C.I.A.A. di Bari;
 - Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori “APOL” alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
 - Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
- Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.
- Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 21 dicembre 2007, n. 572

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Assoproli Bari Soc. Coop. Agricola” con sede legale in Bari.

L'anno 2007 il giorno 21 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.” in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
 - VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare, l’art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
 - VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell’art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
 - VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421”;
 - VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
 - VISTO il Decreto del Presidente Giunta Regionale n° 235 del 27/4/1984 di riconoscimento dell’Associazione Provinciale Olivicola ASSOPROLI Bari (ASSOPROLI) ai sensi della L.R. n° 7/1982;
 - VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
 - VISTO l’art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
 - VISTA la domanda, acquisita in data 17/12/2007, agli atti dell’Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in pari data al prot. n° 3063 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “ASSOPROLI Bari Coop. Agricola” con sede legale in Bari intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
 - VISTO l’atto redatto in data 12/11/2005, per notaio dott. Salvatore Pantaleo (repertorio n° 27.606) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
 - VISTA la relazione in data 18/12/2007, relativa all’istruttoria espletata da funzionari dell’Ufficio Associazionismo e Alimentazione, all’uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori “ASSOPROLI Bari Soc. Coop. Agricola” con sede legale in Bari – Via Michelangelo Signorile, n. 34;
 - CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;
- Per quanto sopra riportato e di propria competenza
- PROPONE*
- Di revocare il riconoscimento concesso con D.P.G.R. n° 235 del 27/4/1984 ai sensi della L. R. n° 7/1982;

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ASSOPROLI Bari Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Bari Via Michelangelo Signorile, 34;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 11 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla C.C.I.A.A. di Bari;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ASSOPROLI Bari Soc. Coop. Agricola" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficia-

le con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di revocare il riconoscimento concesso con D.P.G.R. n° 235 del 27/4/1984 ai sensi della L. R. n° 7/1982;
- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ASSOPROLI Bari Soc. Coop. Agricola" con sede legale in Bari Via Michelangelo Signorile, 34;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 11 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autentiche attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla C.C.I.A.A. di Bari;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ASSOPROLI Bari Soc. Coop. Agricola" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare

alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
- Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.
- Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 573

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Aprol Lecce Soc. Coop. Agricola p.a." con sede legale in Lecce.

L'anno 2007 il giorno 24 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso

l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto del Presidente Giunta Regionale n° 20 del 16/1/1986 di riconoscimento dell'Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Lecce (APROL Lecce) ai sensi della L.R. n° 7/1982;
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, acquisita in data 14/12/2007, agli atti dell'Ufficio Alimentazione e Associazionismo - Assessorato alle Risorse Agroalimentari al prot. n° 28/024416 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "APROL Lecce Soc. Coop. Agricola p.a." con sede legale in Lecce intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 27/12/2005, per notaio dott. Fulvio Carnicelli (repertorio n° 70182) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 20/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "APROL Lecce Soc. Coop. Agricola p.a." con sede legale in Lecce - Via M. Bernardini, n. 11/23.
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di

Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di revocare il riconoscimento concesso con D.P.G.R. n° 20 del 16/01/1986 ai sensi della L. R. n° 7/1982;
- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "APROL Lecce Soc. Coop. Agricola p.a" con sede legale in Lecce Via M. Bernardini, 11/23.
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 14 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "APROL Lecce Soc. Coop. Agricola p.a" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;
- I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del

28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di revocare il riconoscimento concesso con D.P.G.R. n° 20 del 16/01/1986 ai sensi della L. R. n° 7/1982;
- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "APROL Lecce Soc. Coop. Agricola p.a" con sede legale in Lecce Via M. Bernardini, 11/23.
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 14 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "APROL Lecce Soc. Coop. Agricola p.a" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 574

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Consorzio salentino Società Agricola Cooperativa” in sigla “CO.SAL. Soc Agricola Coop. A r.l.” con sede legale in Lecce.

L'anno 2007 il giorno 24 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.” in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421”;
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- VISTA la domanda, pervenuta in data 16/11/2007, ed acquisita agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in pari data al prot. n° 3377 firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l.” con sede legale in Lecce intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 19/10/2007, per notaio dott.ssa Stefania Pallara (repertorio n° 7974) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 21/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori “CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l.” con sede legale in

Lecce - Viale Don Minzoni, 11;

- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l." con sede legale in Lecce - Viale Don Minzoni, 11;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 13 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la delibera-

zione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l." con sede legale in Lecce – Viale Don Minzoni,11;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 13 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 quale termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autentiche attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "CO.SAL. Soc. Agricola Coop. a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura e Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 575

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "OP Oro di Puglia - Soc. Coop. Agricola a r.l." con sede legale in Casarano (Le).

L'anno 2007 il giorno 24 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, pervenuta in data 17/12/2007, ed acquisita agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in pari data al prot. n° 3667 firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "ORO DI PUGLIA Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Casarano (Lecce) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 14/12/2007, per notaio dott. Benedetto Petrachi (repertorio n° 70288) il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 21/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "ORO DI PUGLIA Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Casarano (Lecce) - Via Vittorio Emanuele, 192;

- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ORO DI PUGLIA Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Casarano (Lecce) - Via Vittorio Emanuele, 192;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 16 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei

Produttori "ORO DI PUGLIA Soc. Cooperativa Agricola a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la delibera-

zione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ORO DI PUGLIA Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Casarano (Lecce) - Via Vittorio Emanuele, 192;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 16 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ORO DI PUGLIA Soc. Cooperativa Agricola a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura e Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 576

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "OP Alpas Soc. Coop. Agricola " con sede legale in Lecce.

L'anno 2007 il giorno 24 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del

04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);

- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, pervenuta in data 07/12/2007, ed acquisita agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in pari data al prot. n° 3584 firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" con sede legale in Lecce intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 13/4/2007, per notaio dott. Enrico Astuto (repertorio n° 72017) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 20/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" con sede legale in

Lecce - Via Cosimo De Giorgi, 61/63;

- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" con sede legale in Lecce - Via Cosimo De Giorgi, 61/63;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 15 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;

- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" con sede legale in Lecce – Via Cosimo De Giorgi, 61/63;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 15 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autentiche attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale

Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura e Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET-

TORE ALIMENTAZIONE 24 dicembre 2007, n. 577

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento O.P. "Associazione Interregionale Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agricola " (ASS.I.PR.OL.) con sede legale in Avetrana (Ta).

L'anno 2007 il giorno 24 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del

04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);

- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, pervenuta in data 07/12/2007, ed acquisita agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in pari data al prot. n° 3584 firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" con sede legale in Lecce intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 13/4/2007, per notaio dott. Enrico Astuto (repertorio n° 72017) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 20/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "ALPAS.

Soc. Cooperativa Agricola” con sede legale in Lecce - Via Cosimo De Giorgi, 61/63;

- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori “ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola” con sede legale in Lecce – Via Cosimo De Giorgi, 61/63;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 15 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale

Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori “ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola” alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;

- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" con sede legale in Lecce – Via Cosimo De Giorgi, 61/63;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 15 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "ALPAS. Soc. Cooperativa Agricola" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
- Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura e Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.
- Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 27 dicembre 2007, n. 578

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Associazione Jonica Produttori Olivicoli Soc. Coop. Agricola ” (AJPROL) con sede legale in Taranto.

L'anno 2007 il giorno 27 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.” in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421”;
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTA la D.D.S. n° 1720/AGR del 13/12/2005 di riconoscimento dell'Associazione Jonica Produttori Olivicoli (AJPROL) ai sensi della L.R. n° 7/1982;
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- VISTA la domanda, acquisita in data 20/12/2007, agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Taranto - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in pari data al prot. n° 2161 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “AJPROL” con sede legale in Taranto intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 27/12/2005, per notaio dott. Riccardo Frascolla (repertorio n° 211390) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 20/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, all'uopo

incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "AJPROL" con sede legale in Taranto - Via Duca degli Abruzzi, 21;

- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di revocare il riconoscimento concesso con D.D.S. n° 1720/AGR del 13/12/2005 ai sensi della L. R. n° 7/1982;
- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "AJPROL" con sede legale in Taranto - Via Duca degli Abruzzi, 21;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 17 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n°

13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Taranto ed alla C.C.I.A.A. di Taranto;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori AJPROL alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;
- I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr Piergiorgio Laudisa

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ALIMENTAZIONE**

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di revocare il riconoscimento concesso con D.D.S. n° 1720/AGR del 13/12/2005 ai sensi della L. R. n° 7/1982;
- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "AJPROL" con sede legale in Taranto - Via Duca degli Abruzzi, 21;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 17 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 - 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposi-

te "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;

- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Taranto ed alla C.C.I.A.A. di Taranto;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori AJPROL alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
- Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà

inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

- Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 27 dicembre 2007, n. 580

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "OP Squinzanese Soc. Coop. Agricola a r.l. " con sede legale in Squinzano (Le).

L'anno 2007 il giorno 27 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40

relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";
- VISTA la Legge n. 674 del 20 ottobre 1978 recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;
- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA la domanda, pervenuta in data 26/11/2007 ed acquisita agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce - Assessorato alle Risorse Agroalimentari in

pari data al prot. n° 3453 e successiva di integrazione documentazione in data 24/12/2007 prot. n° 3728 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "Squinzanesi Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Squinzano (Lecce) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

- VISTO l'atto redatto in data 24/12/2007, per notaio dott.ssa Stefania Monosi (repertorio n° 19.344) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 27/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Squinzanesi Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Squinzano (Lecce) – Via Benedetto Croce, 61;
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "Squinzanesi Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Squinzano (Lecce) – Via Benedetto Croce, 61 ;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 19 dell'Elenco regionale delle

Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "Squinzanesi Soc. Cooperativa Agricola a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e

quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

- I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "Squinzanesi Soc. Cooperativa Agricola a r.l." con sede legale in Squinzano (Lecce) – Via Benedetto Croce, 61 ;

- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 19 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite "dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Lecce ed alla C.C.I.A.A. di Lecce;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "Squinzanesi Soc. Cooperativa Agricola a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
- Il presente atto è composto di n° quattro fasciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura e Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.
- Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonio Frattaruolo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 28 dicembre 2007, n. 581

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102, articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento "Oleificio Cooperativo Goccia di Sole di Molfetta s.r.l." Società Cooperativa Agricola con sede legale in Molfetta (Ba).

L'anno 2007 il giorno 28 del mese di dicembre nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il funzionario dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorigio Laudisa sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38." in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n° 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

- VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);
- VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59”;
- VISTA la domanda, acquisita in data 27/12/2007, agli atti dell'Assessorato alle risorse Agroalimenti in pari data al prot. n° 28/25303 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “Oleificio Cooperativo Goccia di Sole – Molfetta srl” con sede legale in Molfetta (Bari) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 22/12/2004, per notaio dott. Ignazio Ancona (repertorio n° 42.819) con il quale è stata costituita la predetta Cooperativa;
- VISTA la relazione in data 28/12/2007, relativa all'istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori “Oleificio

Cooperativo Goccia di Sole – Molfetta srl” con sede legale in Molfetta (Bari) - Via Lago Tammone;

- CONSIDERATO che la O.P. ha prodotto la documentazione richiesta e che la stessa è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta deve adeguare lo Statuto sociale ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 102/2005;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori “Oleificio Cooperativo Goccia di Sole – Molfetta srl” con sede legale in Molfetta (Bari), Via Lago Tammone;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 7 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di prescrivere: la fine della campagna olivicola 2007 – 2008 e comunque entro il 31/5/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autenticate attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13

del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;

Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "Oleificio Cooperativo Goccia di Sole - Molfetta srl" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr Piergiorgio Laudisa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.
- VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "Oleificio Cooperativo Goccia di Sole - Molfetta srl" con sede legale in Molfetta (Bari), Via Lago Tammone.
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 7 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

Di prescrivere:

- 1) che la O.P. deve adeguare entro e non oltre il 29/02/2008 il proprio Statuto sociale ai requisiti e agli scopi previsti dal Decreto Legislativo n. 102/2005, in mancanza di tale adempimento si procederà alla revoca del riconoscimento;

2) la fine della campagna olivicola 2007-2008 e comunque entro il 30/6/2008 il termine entro il quale il presidente della OP dovrà dimostrare di aver depositato presso la sede della Organizzazione apposite “dichiarazioni autentiche attestanti la non appartenenza dei propri soci ad altra cooperativa e O.P. per il settore olivicolo;

- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all’Ufficio Provinciale Alimentazione di Brindisi ed alla C.C.I.A.A. di Brindisi;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori “Oleificio Cooperativo Goccia di Sole – Molfetta srl” alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del

Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;
- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l’altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all’Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all’Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Antonio Frattaruolo



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
